



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-80/20, 21 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:870	Wilo Salmson France SAS contro Agenția Națională de Administrare Fiscală	Quinta	Rinvio pregiudiziale	RO	Non ultima istanza	SI	/	Neutralità dell'IVA - Certezza del diritto	IVA - Detrazione

Classificazione

Diritto secondario - Imposte indirette (IVA)

Questione pregiudiziale

(1) se esista una distinzione tra il momento in cui sorge e il momento in cui viene esercitato il diritto a detrazione in relazione al modo in cui funziona il sistema dell'IVA; (2) quali siano gli effetti dell'annullamento e dell'emissione di nuove fatture per gli acquisti di beni precedenti al "periodo di riferimento" sull'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA relativa a tali acquisti; (3) se la legislazione nazionale possa subordinare il rimborso dell'IVA concesso conformemente alla direttiva [2008/9] a una condizione di esigibilità, in una situazione in cui la fattura corretta sia emessa nel periodo della richiesta

Dispositivo

(1) il diritto al rimborso dell'IVA addebitata in relazione a una cessione di beni non può essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non sia in possesso di una fattura. Solo se un documento è inficiato da vizi tali da privare l'amministrazione fiscale nazionale dei dati necessari per giustificare una richiesta di rimborso, si può considerare che un siffatto documento non costituisca una «fattura»; (2) una richiesta di rimborso dell'IVA relativa a un determinato periodo di riferimento può essere respinta per il solo motivo che tale IVA è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo; (3) l'annullamento unilaterale di una fattura da parte di un fornitore dopo un diniego di rimborso non ha incidenza sull'esistenza del diritto a tale rimborso

Nota redazionale

La sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale effettuato da una corte nazionale romena in materia di imposta sul valore aggiunto, con riferimento ad un caso di diniego seguito ad un'istanza di rimborso da parte del contribuente. Il contesto fattuale vede una società la cui attività economica ha sede in Francia acquistare attrezzature da una società stabilita ed identificata ai fini Iva in Romania. Più precisamente, la venditrice aveva messo a disposizione dell'acquirente tali attrezzature, senza che queste fossero mai uscite dal territorio romeno, affinché essa le utilizzasse per fabbricare beni che dovevano esserle consegnati successivamente. Tutto ciò accadeva nel 2012, anno in cui la società venditrice emetteva le fatture corrispondenti a tali acquisti, comprensive dell'Iva. Nello stesso anno, la società acquirente presentava istanza per ottenere il rimborso dell'Iva assolta in Romania, che veniva negata "per motivi riguardanti i documenti allegati alla richiesta e la non conformità delle fatture allegate". Alla luce di ciò, la società contribuente ha effettuato lo storno delle fatture in questione e le ha riemesse nel 2015, dopo essersi però fusa nel 2014 con un'altra società. Anche in questo caso, l'istanza di rimborso era respinta dalle competenti autorità, con la conseguenza che la questione approdava dinanzi all'autorità giudiziaria, la quale inviava una serie di quesiti alla Corte di Giustizia. A mezzo del primo, il Giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se il diritto al rimborso dell'Iva addebitata in relazione ad una cessione di beni potesse essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non fosse in possesso di una fattura relativa all'acquisto dei beni interessati. I Giudici europei affermano a tal riguardo che il diritto al rimborso per i soggetti passivi non residenti nello Stato membro, al pari del corrispondente diritto a detrazione, costituisce un principio fondamentale del sistema d'imposta, inteso a esonerare interamente l'imprenditore dall'imposta assolta a monte. Esso non può essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non sia in possesso di una fattura relativa all'acquisto dei beni interessati. Solo se un documento è affetto da vizi tali da privare l'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per giustificare una richiesta di rimborso si può ritenere che un siffatto documento non costituisca una fattura. Con le questioni seconda e quarta è stato domandato ai Giudici europei di decidere se una richiesta di rimborso relativa a un determinato periodo di riferimento possa essere respinta per il motivo che tale Iva è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo. Essi hanno ritenuto che la normativa europea debba essere interpretata nel senso che una richiesta di rimborso non possa essere respinta per il solo motivo che la relativa Iva è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore a quello in cui è stata fatturata. Con la terza questione, infine, è stato domandato se l'annullamento unilaterale di una fattura da parte di un fornitore, successivamente all'adozione da parte dello Stato membro di una decisione definitiva che rifiuta la richiesta di rimborso che era basata su di essa, seguita dall'emissione da parte di tale fornitore, durante un periodo di riferimento successivo, di una nuova fattura relativa alle stesse cessioni, senza che esse siano rimesse in discussione, incida sull'esistenza del diritto al rimborso. Ebbene, anche dopo aver tenuto nella dovuta considerazione il fatto che la facoltà di presentare una richiesta di rimborso senza nessuna limitazione temporale sarebbe contraria al principio di certezza del diritto, i Giudici hanno deciso che un annullamento in dette circostanze non ha alcuna incidenza sull'esistenza del diritto al rimborso dell'imposta che è già stato esercitato né sul periodo per il quale esso deve esserlo.